REGOLAMENTO (CE) N. 1526/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (2), in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94 (4), che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (6), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95(8);

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio:

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (9), modificato dal regolamento (CE) n. 1380/ 95 (10), ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

^(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (*) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15. (*) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

^{(&#}x27;) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

^(*) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4. (*) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14. (*) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

	(ECU/t)
Codice prodotto	Importo delle restituzioni (')
1107 10 19 000	_
1107 1 0 99 000	
11 07 20 00 000	_
1107 10 99 000	_ _ _ _

⁽¹) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.